

ALLEGATO II

**ELENCO A**

**ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE  
COMPORNO UN CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGA-  
NALE, MA CHE NON CONFERISCONO IL CARATTERE DI  
« PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE LE SUBI-  
SCONO, OPPURE LO CONFERISCONO A DETERMINATE  
CONDIZIONI**

PAGINA BIANCA

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ALLEGATO II

## ELENCO A

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE COMPORTANO UN CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE NON CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE LE SUBISCONO, OPPURE LO CONFERISCONO A DETERMINATE CONDIZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn. 02.01 e 02.04	
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	Essiccazione, salagione, immersione in salamoia di pesci; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura	
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, o zuccherati	Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti	
04.03	Burro	Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema	
04.04	Formaggi e latticini	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03	
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	Congelazione di ortaggi e piante mangerecce	
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non spe-	Immersione in acqua salata e addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01	

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
07.04	cialmente preparati per il consumo immediato Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn. 07.01, 07.02 e 07.03	
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Congelazione di frutta	
08.11	Frutta temporaneamente conservata (ad esempio, mediante anidride solforosa o immersa nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n. 08.01 al n. 08.09 incluso	
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	Essiccazione di frutta	
11.01	Farine di cereali	Fabbricazione a partire da cereali	
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlatti, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati	Fabbricazione a partire da cereali	
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05	Fabbricazione a partire da legumi secchi	

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
11.04	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8	Fabbricazione a partire da frutta del capitolo 8	
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Fabbricazione a partire da patate	
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 07.06	
11.07	Malto, anche torrefatto	Fabbricazione a partire da cereali	
11.08	Amidi e fecole; inulina	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7	
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento	
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo »	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 02.01 e 02.06	
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Ottenuti a partire da pesci o mammiferi marini pescati da pescherecci di paesi terzi	
15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di casami, ecc.)	Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 2	
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati,	Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12	

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	esclusi gli oli di legno della Cina, di abbrasin, di Tung, di oleococca, di oitica, la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari		
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	Fabbricazione a partire da prodotti di ogni specie	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta ad-	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
18.06	dizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
19.01	Estratti di malto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 11.07	
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
19.03	Paste alimentari		Fabbricazione partendo da grano duro
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da fecola di patate	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « cornflakes » e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi (1) oppure per la quale vengono impiegati prodotti di cui al capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
19.06	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo zea indurata oppure di frumento duro.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto	
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati	
20.03	Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate)	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	



## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: A. Frutta a guscio  B. Altre	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	Fabbricazione, senza aggiunta di zucchero o di alcole, per la quale sono utilizzati « prodotti originari » dei nn. 08.01, 08.05 e 12.01, il cui valore rappresenta almeno il 60% del valore del prodotto finito
ex 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
ex 21.01	Cicoria torrefatta e suoi estratti	Fabbricazione a partire da radici di cicoria fresche o secche	
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 20.02	
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizza-	Fabbricazione a partire da succhi di frutta (1) in cui si fa uso di prodotti	

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	te) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07	del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
ex 23.03	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso	Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco	
22.04	Panelli, sansa di olive, ed altri residui della estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi	
ex 24.02	Sigarette; sigari e sigaretti; tabacco da fumo		Fabbricazione nella quale almeno il 70% in peso delle materie utilizzate della voce n. 24.01 sono prodotti « originari »
ex 28.38	Solfato d'alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
31.05	Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavoletta, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 Kg.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci n.ri 32.04 o 32.05 (1)	
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inor-	Miscela di ossidi o di sali compresi nel	

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	ganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »	Capitolo 28 con delle cariche quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato (1)	
33.05	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 33.01 (1)	
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola		Fabbricazione partendo da granturco o patate
37.01	Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.02 (1)	
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.01 (1)	
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 37.01 o 37.02 (1)	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazione o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppu-		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
38.12	<p>re in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidiche</p> <p>Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nella industria del cuoio o in industrie simili</p>		<p>Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito</p>
38.13	Preparazione per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		<p>Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito</p>
ex 38.14	Preparazioni antide-tonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti		<p>Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito</p>
38.15	« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati		<p>Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non su-</p>

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici		<p>pera il 50% del valore del prodotto finito</p> <p>Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito</p>
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		<p>Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito</p>
ex 38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove con esclusione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— oli di flemma e olio di Dippel;</li> <li>— acidi naftenici e loro sali, insolubili in acqua, esteri di acidi naftenici;</li> <li>— acidi solfonaftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi solfonaftenici;</li> <li>— Solfonati di petrolio, ad eccezio-</li> </ul>		<p>Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito</p>

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 39.02	<p>ne dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, di ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali;</p> <p>— alchilbenzoli o alchilnaftaline in miscele;</p> <p>— scambiatori di ioni;</p> <p>— catalizzatori;</p> <p>— composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche;</p> <p>— cementi, malte e composizioni simili, refrattari;</p> <p>— ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas;</p> <p>— carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n. 38.01) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti</p> <p>— sorbite diverse dalle sorbite del 29.04</p> <p>Prodotti di polimerizzazione</p>		<p>Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito</p>

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci n.ri 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.07 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di



## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, nappette, croci e simili (ex voce n. 43.02) (1)	cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50% del valore del prodotto finito
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n. 45.01
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta per carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire dai prodotti dalla voce n. 49.11	
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	Fabbricazione a partire dai prodotti dalla voce n. 49.11	
50.04 (1)	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti diversi da quelli della voce n. 50.04
50.05 (1)	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03
50.06 (1)	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03
50.07 (1)	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso

(1) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 50.08 (1)	Imitazioni del catgut preparate con fili di seta		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.01 o quelli della voce n. 50.03 non cardati né pettinati
50.09 (2)	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 50.02 o 50.03
50.10 (2)	Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 50.02 o 50.03
51.01 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
51.02 (1)	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.03 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04 (2)	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n.ri 51.01 o 51.02)		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
52.01 (1)	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tes-		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	sili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati		naturali, da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati
52.02 (2)	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami
53.06 (1)	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti delle voci n.ri 53.01 o 53.03
53.07 (1)	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti delle voci n.ri 53.01 o 53.03

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
53.08 (1)	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce n. 53.02
53.09 (1)	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03 non preparati
53.10 (1)	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 05.03 e 53.01 fino alla 53.04 incluso
53.11 (2)	Tessuti di lana o di peli fini		Ottenuti a partire da materie delle voci n. 53.01 al n. 53.05 incluso
53.12 (2)	Tessuti di peli grossolani		Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 53.02 al n. 53.05 incluso

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
53.13 (2)	Tessuti di crine		Ottenuti a partire da crine della voce n. 05.03
54.03 (1)	Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 54.01, non cardati né pettinati, o a partire da prodotti della voce n. 54.02
54.04 (1)	Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 54.01 o 54.02
54.05 (2)	Tessuti di lino o di ramié		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 54.01 o 54.02
55.05 (1)	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01 o 55.03

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietero, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
55.06 (1)	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01 o 55.03
55.07 (2)	Tessuti di cotone a punto di garza		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 o 55.04
55.08 (2)	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 o 55.04
55.09 (2)	Altri tessuti di cotone		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 o 55.04
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci n.ri ex 51.01 e ex 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.



## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.05 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
56.07 (1)	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco		Ottenuti a partire da materia delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso
57.05 (2)	Filati di canapa		Ottenuti a partire dalla canapa greggia
57.06 (2)	Filati di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire dalla juta greggia, di stoppe di juta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.07 (2)	Filati di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire dalle fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04
57.08	Filati di carta		Ottenuti a partire da prodotti del Capitolo 47, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tes-

(1) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
57.09 (1)	Tessuti di canapa		sili naturali, da fibre tessili sintetiche artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati  Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01
57.10 (1)	Tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire dalla juta greggia, di stoppe di juta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.11 (1)	Tessuti di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 57.02, 57.04 o dai filati di cocco della voce n. 57.07

(1) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
57.12	Tessuti di filati di carta		Ottenuti a partire da carta, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami
58.01 (1)	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso o dal 57.01 al 57.04 incluso
58.02 (1)	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n. 57.07

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
58.04 (1)	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.05 (1)	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc) esclusi i manufatti della voce n. 58.06		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
58.06 (1)	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01 dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.07 (1)	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti in passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.08 (1)	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01,

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
58.09 (1)	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie anodate (reti), operati: pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili  Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
59.01 (1)	Ovate o manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
59.02 (1)	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili
ex 59.02 (1)	Feltri all'ago e manufatti di feltro all'ago, anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire da fibre o da fasci (câbles) continui di polipropilene, le cui fibre semplici hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
59.03 (1)	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute » anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.04 (1)	Spago, corde e funi, anche intrecciati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.05 (1)	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in stri-		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tes-

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.



## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	sce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		sili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.06 (1)	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Ottenuti a partire da filati
59.08	Tessuti impregnati o ricoperti di derivati		Ottenuti a partire da filati

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie		
59.09	Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio		Ottenuti a partire da filati
59.10 (1)	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati		Ottenuti a partire da filati o da fibre tessili
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, o per usi simili		Ottenuti a partire da filati
59.13 (1)	Tessuti (diversi da quelli a maglia) ela-		Ottenuti a partire da filati semplici

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
59.15 (1)	stici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.16 (1)	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.17 (1)	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex Capitolo 60 (1)	Maglierie, esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommati, ottenuti per cucitura oppure unendo i pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (2)
ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica		Ottenuti a partire da filati (2)

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente e in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 60.04	né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) Sottovesti a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (1)
ex 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (1)
ex 60.06	Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (1)
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo		Ottenuti a partire da filati (1) (2)

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 61.01	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) (2)
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
ex 61.02	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) (2)
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazzo e ragazza, per bambini ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1)
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi (1) (2) (3)

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(3) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1)
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili (1) (2)
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1)
61.07	Cravatte		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
ex 61.08	Colli, collaretti, sgogoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, non ricamati		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
ex 61.08	Colli, collaretti, sgogoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1)

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
ex 61.10	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere aluminato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) (2)
61.11	Altri accessori confezionati per oggetto di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
62.01	Coperte		Ottenuti a partire da filati greggi di cui ai Capitoli da 50 a 56 compreso (2) (3)
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi (2) (3)

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti vengono fabbricati utilizzando tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(3) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.



## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Ottenuti a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami (1) (2)
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Ottenuti a partire da filati semplici e greggi (1) (2)
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzatu-	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate al-	

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti vengono fabbricati utilizzando tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
64.03	re (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale  Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero	le soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo  Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti		Ottenuti a partire da fibre tessili
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti		Ottenuti a partire o da filati, o da fibre tessili.
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso	Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)	Fabbricazione di prodotti della voce n. 73.06	
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07	

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri 73.07 o 73.08	
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti	Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri dal 73.07 al 73.10 incluso, 73.12 o 73.13	
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri dal 73.07 al 73.09 incluso o 73.13	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri dal 73.07 al 73.09 incluso	
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.10	
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.06

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie		
73.18	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19		Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri 73.06, 73.07, o della voce n. 73.15 nelle forme indicate alle voci n.ri 73.06 e 73.07
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche gofrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame		il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.08	Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non su-

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
74.12	Reti di un sol pezzo di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate		<p>pera il 50% del valore del prodotto finito (1)</p> <p>Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)</p>
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame		<p>Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)</p>
74.14	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame		<p>Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)</p>
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribaditi, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame		<p>Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)</p>
74.16	Molle di rame		<p>Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del va-</p>

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame		lore del prodotto finito (1) Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.19	Altri lavori di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomi-		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non su-

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.



## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
75.05	ti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio  Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati		pera il 50% del valore del prodotto finito (1)  Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
75.06	Altri lavori di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
76.05	0,20 mm o meno (non compreso il supporto) Polveri e pagliette di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balastrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri,		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.14	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del va-

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
76.16	Altri lavori di alluminio		lore del prodotto finito Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamie, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
77.03	Altri lavori di magnesio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m <sup>2</sup>		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti,		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non su-

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m <sup>2</sup> (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo		pera il 50% del valore del prodotto finito (1)
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
79.05	per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco  Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia		il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito  Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m <sup>2</sup>		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche gofrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m <sup>2</sup> (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1)
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1)
ex Capitolo 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, eccettuato materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (n.		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
84.15	84.15) e macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41)  Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Lavorazione, trasformazione o montaggio per il quale vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:  — che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, bisogna prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
  - valore dei prodotti importati,
  - valore dei prodotti di origine non determinata.



## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex Capitolo 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n.ri 85.14 e 85.15		<p>della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti « originari »</p> <p>— e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari »</p> <p>Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito</p>
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza		<p>Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:</p> <p>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati</p>

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
  - valore dei prodotti importati,
  - valore dei prodotti di origine indeterminata.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radio-telegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radio-diffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando		<p>sia rappresentato da prodotti « originari »</p> <p>— e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito (1)</p> <p>Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:</p> <p>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (2) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »</p> <p>— e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito (1)</p>

(1) Questa percentuale non si somma a quella del 40 per cento.

(2) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
- valore dei prodotti importati,
  - valore dei prodotti di origine indeterminata.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 87.09		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta, carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
  - valore dei prodotti importati,
  - valore dei prodotti di origine indeterminata.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex Capitolo 90	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, a esclusione dei prodotti di cui alle voci n.ri 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
  - valore dei prodotti importati,
  - valore dei prodotti di origine indeterminata.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »  Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del pro-

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
  - valore dei prodotti importati,
  - valore dei prodotti di origine indeterminata.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		dotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n. 91.04 e n. 91.08		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »  Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
  - valore dei prodotti importati,
  - valore dei prodotti di origine indeterminata.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 per cento in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la ri-		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali ven-

(1) Per stabilire il valore dei prodotti sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
  - valore dei prodotti importati,
  - valore dei prodotti di origine indeterminata.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
92.11	<p>produzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico; loro parti ed accessori, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 92.11</p> <p>Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico</p>		<p>gono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito</p> <p>Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito, e a condizione:</p> <p>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »</p> <p>— e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito (2)</p>

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

- valore dei prodotti importati,
- valori dei prodotti di origine indeterminata.

(2) Questa percentuale non si somma a quella del 40 per cento.



## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
Capitolo 93	Armi e munizioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbizzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
98.08	Nastri inchiostriatori per macchine da scrivere e nastri inchiostriatori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

PAGINA BIANCA

ALLEGATO III

**ELENCO B**

**ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE  
NON DANNO LUOGO AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE  
DOGANALE, MA CHE TUTTAVIA CONFERISCONO IL  
CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI  
CHE NE SONO OGGETTO**

PAGINA BIANCA

## ALLEGATO III

## ELENCO B

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE NON DANNO LUOGO AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE TUTTAVIA CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE NE SONO OGGETTO

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
		L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc. dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e radiatori, di cui alla voce n. 73.37, nonché nei prodotti delle voci n. 97.07 e 98.03 non ha l'effetto di far perdere il carattere di « prodotti originari » ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5% del valore del prodotto finito.
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti non originari il cui valore non superi il 50% del valore del prodotto finito
ex 15.10	Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali
ex 21.03	Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 22.09	Whisky, il cui tenore in alcole è inferiore a 50°	Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale al massimo il 15% del valore del prodotto finito è rappresentato da prodotti non originari
ex 25.09	Terre coloranti calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata; pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
ex Capitoli dal 28 al 37 compreso	Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse, ad esclusione dei fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati (ex 31.03) e degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati (ex 33.01)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20% del valore del prodotto finito
ex 31.03	Fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati	Macinazione e polverizzazione di fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente
ex 33.01	Oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati	Deterpenazione degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi il tallol raffinato (ex 38.05) e l'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata (ex 38.07)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20% del valore del prodotto finito
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
ex 38.07	Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia
ex Capitolo 39	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20% del valore del prodotto finito

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
ex 39.02	Pellicole di ionomeri	Ottenute per mezzo di un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e di sodio
ex 40.01	Lastre di gomma laminata per suole	Laminazione di fogli di para di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma pura
ex 41.01	Pelli di ovini tosate	Stanatura delle pelli di ovini
ex 41.02	Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate
ex 41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli caprine, semplicemente conciate
ex 41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate
ex 43.02	Pelli confezionate	Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate
ex 50.03	Cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura, cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura
ex 50.09	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o di rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamento, vaporizzazione, desmottamento (« epincetage ») rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5% del valore del prodotto finito
ex 50.10		
ex 51.04		
ex 53.11		
ex 53.12		
ex 53.13		
ex 54.05		
ex 55.07		
ex 55.08		
ex 55.09		
ex 56.07		

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
ex 59.14	Reticelle ad incandescenza	Produzione per mezzo di tessuti tubolari di maglia
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia
ex 68.13	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di lavori di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette tagliate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite gregge
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi



## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati	Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino	Laminazione, filatura, trafilatura, battitura o frantumazione dei metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio: — nelle forme indicate alle voci dal n. 73.07 al n. 73.13 incluso — nelle forme di cui alla voce n. 73.14	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n. 73.06 Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
ex 74.01	Rame da affinazione (blister e altri)	Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica o elettrolitica del rame da affinazione (blister ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05)	Affinazione per elettrolisi, per fusione o per processo

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
		chimico delle metalline « speiss » ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio
ex 75.01	Nichelio greggio, escluse le leghe di nichelio	Affinazione per elettrolisi, per fusione o per procedimento chimico di cascami e rottami
ex 76.01	Alluminio greggio	Produzione, con trattamento termico o elettrolitico, di alluminio non legato, di cascami e di rottami
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 78.01	Piombo affinato	Produzione per affinazione termica di piombo d'opera
ex 81.01	Tungsteno lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 83.06	Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, escluse le statuette	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti originari
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito
ex 84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
  - valore dei prodotti importati,
  - valore dei prodotti d'origine non determinata.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione: — che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio delle teste (motore escluso) sia costituito da prodotti « originari » — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari »
85.14	Microfoni e loro supporti altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » (2)

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
  - valore dei prodotti importati,
  - valore dei prodotti d'origine non determinata.

(2) Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 per cento per i transistori non originari di cui all'elenco A della stessa voce tariffaria.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonica e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione da suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di riorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » (1)
87.06	Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 15% del valore del prodotto finito
ex 94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02), di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 gr/m <sup>2</sup> in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito (2)
ex 94.03	Altri mobili, di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 gr/m <sup>2</sup> in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito (2)

(1) Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 per cento per i transistori non originari di cui all'elenco A della stessa voce tariffaria.

(2) Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati, non originari, rientranti nella composizione del prodotto.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti finiti		Designazione trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
ex 95.01	Lavori di tartaruga	Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata
ex 95.02	Lavori di madreperla	Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata
ex 95.03	Lavori di avorio	Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato
ex 95.04	Lavori di osso	Fabbricazione a partire dall'osso lavorato
ex 95.05	Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorati
ex 95.06	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.)	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate
ex 95.07	Lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati
ex 98.11	Pipe (comprese le teste)	Fabbricazione a partire dagli sbozzi

ALLEGATO IV

**ELENCO C**  
**ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI**  
**DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO**

PAGINA BIANCA



## ALLEGATO IV

## ELENCO C

ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI  
DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

N. della tariffa doganale	Designazione
ex 27.07	Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del Capitolo 27, distillanti più del 65% del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
da 27.09) a 27.16)	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali
ex 29.01	Idrocarburi — aciclici, — cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni, — benzolo, toluolo, xiloli,  destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 per cento o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
ex 38.14	Additivi preparati per lubrificanti

ALLEGATO V

**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

	<b>1. Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)	<b>EUR. 1 N. A 000.000</b>	
		Prima di compilare il formulario consultare le note al retro	
	<b>3. Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (Indicazione facoltativa)	<b>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b>	
		e	
		(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
		<b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>	<b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>
	<b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)	<b>7. Osservazioni</b>	
(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa »	<b>8. N. d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci</b>	<b>9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup>, ecc.)</b>	<b>10. Fatture (indicazione facoltativa)</b>
(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.	<b>11. VISTO DELLA DOGANA</b> Dichiarazione certificata conforme. Documento d'esportazione (2) <span style="float: right;">Timbro</span> modello ..... n..... del ..... Ufficio doganale ..... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato ..... A ....., addì .....  (Firma)		<b>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b>  Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.  Fatto a ....., addì .....  (Firma)

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>E' richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a ....., addì ..... Timbro</p> <p>..... (Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni)</p> <p>Fatto a ....., addì ..... Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>(1) Segnare con una X la menzione applicabile.</p>

## NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE  
DELLE MERCI

1. <b>Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)	EUR. 1    N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro	
3. <b>Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. <b>Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra</b>	
	e	
	(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>	5. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>
6. <b>Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)	7. <b>Osservazioni</b>	
(1) Per le merci non imballate. Indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa »	8. <b>N. d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci</b>	9. <b>Peso lordo (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup>, ecc.)</b>
		10. <b>Fatture (indicazione facoltativa)</b>

**DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

**DICHIARO** che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

**PRECISO** le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....  
.....  
.....  
.....

**PRESENTO** i seguenti documenti giustificativi (1):

.....  
.....  
.....  
.....

**M'IMPEGNO** a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

**CHIEDO** il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ....., addì .....

.....

(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

## ALLEGATO VI

(RECTO)  
Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

<b>FORMULARIO EUR. 2 N.</b>		<b>1</b> <b>Formulario utilizzato negli scambi preferenziali</b>  tra (1) ..... e .....	
<b>2</b> <b>Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)		<b>3</b> <b>Dichiarazione dell'esportatore</b>  Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1.	
<b>4</b> <b>Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese)			
<b>7</b> <b>Osservazioni (2)</b>		<b>5</b> <b>Luogo e data</b>	
		<b>6</b> <b>Firma dell'esportatore</b>	
<b>11</b> <b>Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci</b>		<b>8</b> <b>Paese d'origine (3)</b>	<b>9</b> <b>Paese di destinazione (4)</b>
		<b>10</b> <b>Peso lordo (kg)</b>	
<b>12</b> <b>Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (4) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore</b>		<b>12</b> <b>Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (4) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore</b>	
		<b>12</b> <b>Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (4) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore</b>	

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

(3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

(4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)	<b>13 Richiesta di controllo</b>  Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*).     Fatto a ..... addì ..... 19..... <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">Timbro dell'ufficio</div>  ..... <div style="text-align: center;">(Firma)</div>	<b>14 Risultato del controllo</b>  Il controllo effettuato ha permesso di constatare <input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (1);  <input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) (1)  Fatto a ..... addì ..... 19..... <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">Timbro dell'ufficio</div>  ..... <div style="text-align: center;">(Firma)</div>
	(1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.	

(\*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR. 2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

#### Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR. 2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/C P 3 l'indicazione EUR. 2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

PAGINA BIANCA



**ACCORDO**  
**TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA**  
**DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO**  
**E LA REPUBBLICA LIBANESE**

*ACCORDO*  
*TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA EUROPEA*  
*DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO*  
*E LA REPUBBLICA LIBANESE*

*Il Regno del Belgio,*

*Il Regno di Danimarca,*

*La Repubblica Federale di Germania,*

*La Repubblica francese,*

*L'Irlanda,*

*La Repubblica italiana,*

*Il Granducato di Lussemburgo,*

*Il Regno dei Paesi Bassi,*

*e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,*

Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,  
in appresso denominati « Stati membri », da un lato,

*La Repubblica libanese,*

dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità Economica Europea e la Repubblica libanese concludono un Accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri Accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

*Il Regno del Belgio:*

Joseph VAN DER MEULEN,  
Ambasciatore straordinario e  
plenipotenziario,  
Rappresentante Permanente presso  
le Comunità Europee;

*Il Regno di Danimarca:*

K.B. ANDERSEN,  
Ministro degli Affari Esteri;

*La Repubblica Federale di Germania:*

Klaus von DOHNANYI,  
Ministro di Stato degli Affari Esteri;

*La Repubblica francese:*

Luc de La BARRE de NANTEUIL,  
Ambasciatore della Francia,  
Rappresentante Permanente presso  
le Comunità Europee;

*L'Irlanda:*

Garret FITZGERALD,  
Ministro degli Affari Esteri;

*La Repubblica italiana:*

Arnaldo FORLANI,  
Ministro degli Affari Esteri;

*Il Granducato di Lussemburgo:*

Gaston THORN,  
Presidente e Ministro degli Affari Esteri  
del Governo del Granducato del Lussemburgo;

*Il Regno dei Paesi Bassi:*

Max van der STOEL,  
Ministro degli Affari Esteri  
del Regno dei Paesi Bassi,

*Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:*

David OWEN,  
Ministro degli Affari Esteri  
e del Commonwealth;

*La Repubblica libanese:*

Fouad BOUTROS,  
Ministro degli Affari Esteri;

## ARTICOLO 1.

Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, figuranti in allegato.

## TITOLO I

## SCAMBI COMMERCIALI

## ARTICOLO 2.

L'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio del Libano e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

## ARTICOLO 3.

I dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari del Libano, di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, vengono eliminati alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

## ARTICOLO 4.

1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari del Libano, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32 e 36 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati, del 22 gennaio 1972.

## ARTICOLO 5.

Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

## ARTICOLO 6.

Gli articoli 21-34 dell'Accordo di cooperazione firmato in data odierna si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Accordo.

## ARTICOLO 7.

1. Se le offerte fatte da imprese libanesi sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate.

Se il Libano non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui è stato adito, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del Mercato comune, o per porvi fine; in particolare, possono procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

## ARTICOLO 8.

L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.

## TITOLO II

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## ARTICOLO 9.

1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo.

Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

3. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

## ARTICOLO 10.

1. Il Comitato misto è composto di rappresentanti della Comunità e di rappresentanti del Libano.
2. Il Comitato misto si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità ed il Libano.

## ARTICOLO 11.

1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti, secondo modalità che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo Presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.  
Esso si riunisce inoltre ogniqualevolta lo esiga una particolare necessità, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
3. Il Comitato misto può decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

## ARTICOLO 12.

Gli articoli 40-46 dell'Accordo di cooperazione si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Accordo.

## ARTICOLO 13.

Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica libanese.

## ARTICOLO 14.

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

## ARTICOLO 15.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, secondo le procedure proprie alle Parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio millenovecentosettantasette.

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges*  
*Vor Zijne Majesteit de Koning der Belgen*

Joseph van der MEULEN

*For Hendes Majestæt Danmarks Dronning*

K. B. ANDERSEN

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland*

Klaus von DOHNANYI

*Pour le Président de la République française*

Luc de la BARRE de NANTEUIL

*For the President of Ireland*

Garret FITZGERALD

*Per il Presidente della Repubblica italiana*

Arnaldo FORLANI

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg*

Gaston THORN

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden*

Max van der STOEL

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*

David OWEN

عن رئيس الجمهورية اللبنانية

Fouad BOUTROS



**ALLEGATO**

PAGINA BIANCA

## ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
26.01	<p>Materiale metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti):</p> <p>A. Minerali di ferro e piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti):</p> <p>    II. altri</p> <p>B. Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 per cento o più in peso</p>
26.02	<p>Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:</p> <p>A. Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno)</p>
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti
27.04	<p>Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:</p> <p>A. di carbon fossile:</p> <p>    II. altri</p> <p>B. di lignite</p>
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salamoni o masse
73.02	<p>Ferro-leghe:</p> <p>A. Ferro-manganese:</p> <p>    I. contenente, in peso, più di 2 per cento di carbonio (ferro-manganese carburato)</p>
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio
73.05	<p>Polveri di ferro o acciaio; ferro e acciaio spugnoso( spugna):</p> <p>B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna)</p>
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
73.07	<p>Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):</p> <p>A. Blumi e billette:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Laminati</p> <p>B. Bramme e bidoni:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Laminati</p>
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio
73.10	<p>Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:</p> <p>A. semplicemente laminate o estruse a caldo</p> <p>D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):</p> <p style="padding-left: 20px;">I. semplicemente placcate:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) laminate o estruse a caldo</p>
73.11	<p>Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, o ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:</p> <p>A. Profilati:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):</p> <p style="padding-left: 40px;">a) semplicemente placcati:</p> <p style="padding-left: 60px;">1. Laminati o estrusi a caldo</p> <p>B. Palancole</p>
73.12	<p>Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:</p> <p>A. semplicemente laminati a caldo</p>

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
73.12 (seguito)	<p>B. semplicemente laminati a freddo:</p> <p>I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (a)</p> <p>C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:</p> <p>III. stagnati:</p> <p>a) Latta</p> <p>V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):</p> <p>a) semplicemente placcati:</p> <p>1. laminati a caldo</p>
73.13	<p>Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:</p> <p>A. Lamiere dette « magnetiche »</p> <p>B. altre lamiere:</p> <p>I. semplicemente laminate a caldo</p> <p>II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:</p> <p>b) di più di 1 millimetro ma meno di 3 millimetri</p> <p>c) di 1 millimetro o meno</p> <p>III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare</p> <p>IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:</p> <p>b) stagnate:</p> <p>1. Latta</p> <p>2. altre</p> <p>c) zincate o piombate</p>

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
73.13 (seguito)	<p><i>d</i>) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)</p> <p>V. altrimenti foggiate o lavorate:</p> <p><i>a</i>) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:</p> <p>2. altre</p>
73.15	<p>Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:</p> <p>A. Acciai fini al carbonio:</p> <p>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:</p> <p><i>b</i>) altri</p> <p>III. Sbozzi in rotoli per lamiera</p> <p>IV. Larghi piatti</p> <p>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:</p> <p><i>b</i>) semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p><i>d</i>) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):</p> <p>1. semplicemente placcati:</p> <p><i>aa</i>) laminati o estrusi a caldo</p> <p>VI. Nastri:</p> <p><i>a</i>) semplicemente laminati a caldo</p> <p><i>c</i>) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:</p> <p>1. semplicemente placcati:</p> <p><i>aa</i>) laminati a caldo</p> <p>VII. Lamiera:</p> <p><i>a</i>) semplicemente laminati a caldo</p>

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
73.15 (seguito)	<p><i>b)</i> semplicemente laminate a freddo, dello spessore:</p> <p>2. inferiore a 3 millimetri</p> <p><i>c)</i> lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie</p> <p><i>d)</i> altrimenti foggiate o lavorate:</p> <p>1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</p> <p><b>B. Acciai legati:</b></p> <p><b>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:</b></p> <p><i>b)</i> altri</p> <p><b>III. Sbozzi in rotoli per lamiera</b></p> <p><b>IV. Larghi piatti</b></p> <p><b>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:</b></p> <p><i>b)</i> semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p><i>d)</i> placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):</p> <p>1. semplicemente placcati:</p> <p><i>aa)</i> laminati o estrusi a caldo</p> <p><b>VI. Nastri:</b></p> <p><i>a)</i> semplicemente laminati a caldo</p> <p><i>c)</i> placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:</p> <p>1. semplicemente placcati:</p> <p><i>aa)</i> laminati a caldo</p> <p><b>VII. Lamiera:</b></p> <p><i>a)</i> lamiera dette « magnetiche »</p>

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
73.15 (seguito)	<p><i>b)</i> altre lamiere:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. semplicemente laminate a caldo</li><li>2. semplicemente laminate a freddo dello spessore: <i>bb)</i> inferiore a 3 millimetri</li><li>3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie</li><li>4. altrimenti foggiate o lavorate: <i>aa)</i> semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</li></ol>
73.16	<p>Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione e il fissaggio delle rotaie:</p> <p>A. Rotaie:</p> <p style="padding-left: 2em;">II. altre</p> <p>B. Controrotaie</p> <p>C. Traverse</p> <p>D. Stecche e piastre d'appoggio:</p> <p style="padding-left: 2em;">I. laminate</p>